



COMUNE DI ACQUI TERME

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ORDINANZA N. 75 DEL 07/07/2023

IL DIRIGENTE

Richiamata la vigente normativa in merito all'inquinamento acustico ed, in particolare, la L.447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la L.R. 52/2000 e la D.G.R. 24 – 4049 del 27/06/2012;

Visti il DPCM 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" per quanto riguarda i limiti di esposizione al rumore ed il DPCM n. 215 del 16/04/1999 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

Preso atto che il Comune di Acqui Terme può autorizzare attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico in deroga ai limiti vigenti in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art. 6 della L.447/95 e dell'art. 9 della L.R. 52/2000;

Richiamata le deliberazioni di Giunta Comunale n. 205 del 01.06.2023 con la quale l'Amministrazione comunale definisce i criteri e le modalità secondo le quali possono essere rilasciate le autorizzazioni in deroga ai vigenti limiti di rumore per manifestazioni ed eventi musicali organizzati in luogo pubblico o aperto al pubblico;

Richiamato il Disciplinare per la tutela dell'inquinamento acustico derivante dalle attività rumorose approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del 01.06.2023 in cui vengono disciplinate, oltre che gli spettacoli e le manifestazioni ed eventi musicali in luogo pubblico o aperto al pubblico, anche le attività rumorose a carattere temporaneo, tra cui i cantieri edili, stradali e assimilabili, le attività agricole, i condizionatori, gli impianti di autolavaggio, ecc...

Rilevato che qualsiasi immissione sonora nell'ambiente esterno, sia essa proveniente da musica effettuata dal vivo, che riprodotta con casse altoparlanti, per poter svolgersi necessita di preventiva autorizzazione in deroga rilasciata dall'Ufficio Ecologia sulla base dei criteri previsti nelle succitate deliberazioni e nella D.G.R. 24 – 4049 del 27/06/2012;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la legge 241 /1990;

Preso atto della D.G.C. n. 582 del 27/11/1997 recante i criteri e le modalità di esecuzione delle funzioni dirigenziali;

ORDINA

- 1) a coloro che intendono organizzare sul territorio comunale eventi musicali, intrattenimenti sonori in genere, utilizzando sia musica dal vivo che musica riprodotta da altoparlanti e casse acustiche, in luogo pubblico o aperto al pubblico come, ad esempio, nei dehors degli

esercizi pubblici, di munirsi, preventivamente all'evento, di specifica autorizzazione in deroga rilasciata dall'Ufficio Ecologia dietro presentazione di apposito modulo di domanda;

- 2) che gli eventi musicali possano essere organizzati solo nelle serate e negli orari previsti nel documento "il Disciplinare per la tutela dall' inquinamento acustico derivante dalle attività rumorose" approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del 01.06.2023 e s.m.i.;
- 3) che gli eventi musicali organizzati da privati non possano essere concomitanti con manifestazioni organizzate dal Comune nelle immediate vicinanze e sarà cura dei gestori dei locali informarsi preventivamente;
- 4) che nel corso degli eventi musicali non possono essere mai superati i limiti di 70 dB (A) in facciata all'edificio, adibito ad uso abitativo, potenzialmente esposto alla pressione sonora più elevata, nel caso di istanza semplificata e i limiti di 95 dB (A) LASmax e 90 dB (A) LAeq per il pubblico e di 77 dB (A) in facciata all'edificio, adibito ad uso abitativo, potenzialmente esposto alla pressione sonora più elevata, nel caso di autorizzazione ordinaria;
- 5) che la scheda tecnica relativa all'impianto acustico presentata all'atto dell'istanza semplificata o della domanda di autorizzazione ordinaria, contenente la descrizione degli impianti di amplificazione, i dati relativi alla loro potenza, il posizionamento ed orientamento dei diffusori, sia sempre corrispondente all'impianto effettivamente utilizzato e che in caso di mancanza di scheda tecnica e/o di difformità dei dati in essa contenuti l'autorizzazione in deroga sia da considerarsi nulla;

AVVERTE

1. Nel caso di attività svolte da privati cittadini e non connesse ad attività produttive, artigianali, commerciali o professionali, il mancato rispetto di quanto previsto dal Disciplinare e dalle ordinanze comunali e provinciali, ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/1991, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs 267/2000 e s.m.i. Testo Unico degli Enti Locali.
2. Il mancato rispetto dei valori limite di rumorosità stabiliti dal D.P.C.M. 14.11.1997, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 5.164,00 ai sensi dell'art. 10 c. 2 della L.447/1995, dell'art. 17 della L.R. 52/2000 e della L. 689/1981
3. In caso di violazioni commesse da attività produttive artigianali, commerciali o professionali, il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Disciplinare, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,00 ad euro 10.329,00 ai sensi dell'art. 10 comma 3 della L. 447/1995, dell'art. 17 della L.R. 52/2000 e della L. 686/1981.
4. L'inottemperanza dei punti 1-2-3-4 della presente ordinanza comporta la sanzione di euro 500,00 e l'immediata sospensione dell'attività musicale;
5. Fermo restando l'applicazione della sanzione amministrativa, in caso di mancato rispetto di quanto previsto dal presente Disciplinare, **per 2 volte** nella stagione musicale autorizzata, l'ufficio competente del Comune provvederà con sanzione accessoria, all'emissione di un provvedimento di sospensione dell'autorizzazione di organizzare eventi musicali e quindi la chiusura dell'esercizio per il venerdì o il sabato successivo all'accertata infrazione.
6. Fermo restando l'applicazione della sanzione amministrativa, in caso di mancato rispetto di quanto previsto dal presente Disciplinare, **per tre volte**, l'ufficio preposto del Comune provvederà nuovamente alla sospensione della licenza dell'esercizio pubblico per un periodo non

inferiore a tre giorni (festivi e prefestivi) e inibizione di intrattenimenti musicali per un intero anno solare.

7. La mancata corrispondenza della scheda tecnica relativa all'impianto acustico presentato all'atto dell'istanza semplificata o della domanda di autorizzazione ordinaria, contenente la descrizione degli impianti di amplificazione, i dati relativi alla loro potenza, il posizionamento ed orientamento dei diffusori, all'impianto effettivamente utilizzato comporta la sanzione da euro 258,00 ad euro 10.329,00.
8. Il mancato pagamento di sanzioni pecuniarie, comminate ai sensi della vigente normativa (nazionale, regionale, ecc..) nonché delle disposizioni comunali (regolamenti, ordinanze, ecc..) per violazioni riguardanti il rumore, nei tempi previsti dalla normativa, nonché entro 10 giorni dal momento che non sia più possibile esperire ricorso sull'ordinanza ingiunzione notificata dal Comune a colui che ha effettuato la violazione comporterà:
 - a. L'impossibilità di ottenere l'autorizzazione in deroga se non ancora rilasciata
 - b. La sospensione di eventuali autorizzazioni già concesse.
9. La musica prodotta all'interno del locale ad un livello di volume tale da essere ascoltato all'esterno tramite le porte e le finestre aperte è equiparata alla musica dal vivo, per l'effettuazione della quale è sempre necessaria la deroga; pertanto, in caso il gestore del locale qualora non fosse in possesso di apposita deroga, sarà soggetto a sanzione di euro 500,00 e la sospensione immediata della musica.
10. Per quanto riguarda le attività di cantiere e le altre attività a carattere temporaneo, in caso di accertato mancato rispetto delle condizioni previste dall'autorizzazione in deroga, anche a seguito di rilievi fonometrici eseguiti da ARPA, provvede alla revoca dell'autorizzazione in deroga. In caso di esercizio dell'attività rumorosa temporanea in assenza di autorizzazione in deroga, il Comune ordina la sospensione della stessa fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga.
11. Il mancato rispetto dei valori limite di rumorosità stabiliti dal D.P.C.M. 14.11.1997 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 5.164,00 ai sensi dell'art. 10 c. 2 della L.447/1995, dell'art. 17 della L.R. 52/2000 e della L. 689/1981.
12. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, ai sensi dell'art. 9 della L. 447/1995, il Sindaco, il Presidente della Provincia, il Presidente della Giunta regionale, il Prefetto, il Ministro dell'Ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della L. 3 marzo 1987 n. 59 e il Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con ordinanza contingibile e urgente, possono ordinare il ricorso temporaneo a forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica. La violazione dell'ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 20.0000 ai sensi dell'art. 10 comma 1, della L. 447/1995, dell'art. 17 della L.R. 52/2000 e della L. 686/1981. Il Sindaco può ordinare l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore.

DEMANDA

Alle forze dell'ordine il controllo del rispetto della presente ordinanza.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- presso il competente T.A.R. a sensi art. 2 lett. B) Legge 06.12.1971 nr. 1034; il ricorso deve essere notificato all’Autorità che emanano l’atto ed alle persone alle quali direttamente si riferisce entro 60 giorni dalla data di notifica dell’ordinanza stessa e successivamente, entro 30 giorni, depositato presso il T.A.R.;
- in via alternativa, al Presidente della Repubblica, in applicazione dell’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971 nr. 1199, entro 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento.

Acqui Terme, lì 07.07.2023

Il Dirigente
Ing. Antonio Oddone
firmato digitalmente ()*

()il documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, esclusivamente con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005, che le attribuiscono pieno valore probatorio)*